



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI N.6 SOCIETA' DI PERSONE, AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.P.R. N. 247/2004 E DELL'ART.40 DELLA LEGGE N.120/2020 E DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI N.1 SOCIETA' DI PERSONE.

IL DIRIGENTE IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;
- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell'11 gennaio 2019;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;



VERIFICATO che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del D.P.R. 247/2004 prevede che si procede alla cancellazione delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle condizioni di seguito riportate: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- la Circolare MISE n. 3665/C del 14 giugno 2005 prevede che la condizione del "mancato compimento di atti di gestione" possa ritenersi accertata in concomitanza delle seguenti condizioni: 1) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; 2) assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione ai fini IVA di redditi imponibili; 3) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti all'impresa;
- la normativa sopra riportata prevede che l'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio dell'impresa mediante comunicazione inviata alla sede legale societaria e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e che i procedimenti di cancellazione vengono portati a conoscenza, contestualmente alla trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento, mediante pubblicazione all'albo camerale online dell'avviso di avvio di tali procedimenti, comprensivo di un elenco dei procedimenti avviati;
- l'art. 40 del D.L. n.76/2020 al comma 1 dispone che il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
- la nota n.4 del 30/11/2021, con la quale il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto le modalità di notifica degli atti e dei provvedimenti di cancellazione d'ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale valido e attivo;
- la successiva nota n.3/2022, con la quale il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto i termini e le modalità di notifica nell'ambito dei procedimenti di cancellazione d'ufficio;
- il comma 1 dell'art.40 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito nella Legge n.120/2020, indica che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal DPR n.247/2004 debba essere disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese;
- lo stesso art. 40 sopra indicato al comma 6 prevede che "ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione" e al comma 7 che "contro la



determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese”;

PRESO ATTO CHE:

- con Avviso prot. 18557 del 21/06/2023, pubblicato all'albo camerale per 45 giorni, è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio delle seguenti n. 7 società prive di domicilio digitale:

N.	PROV.	N. REA	P.IVA	DENOMINAZIONE
1	PZ	84992	01217080769	SPES S.A.S. DI FALANGA GIUSEPPE DONATO & C. IN LIQUIDAZIONE
2	PZ	88675	01260670763	S.E.L - SICUREZZA ELETTRONICA LUCANA DI PETRONE PIER GIULIO & C. S.N.C.
3	PZ	99531	01263880765	ITA DI ANNA ANTONIA MARTURANO & C. S.N.C.
4	PZ	104308	01308230760	SENISE 2000 S.A.S. DI ROCCO PASQUALE & C.
5	PZ	133282	01773850761	N.E.T. S.N.C. DI PIETOSO MARIA TERESA
6	MT	78124	01174660777	PANIFICIO SAN ROCCO S.N.C. DI BAGLIVO ROCCHINA MARIA IMMACOLATA & RINALDI ANTONIO
7	MT	79122	01187950777	CREA CHE RICREA S.N.C. DI RAMUNDO ANGELA RAFFAELLA & C.

PRESO, altresì, ATTO CHE:

- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato comunicato nel rispetto delle modalità previste all'art. 7 e segg. Della legge 241/1990, con l'assegnazione di un termine di 45 giorni per le imprese prive di domicilio digitale, durante i quali sarebbe stato possibile far pervenire ogni utile osservazione, eventualmente corredata da documenti;

RILEVATO CHE

- dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio competente – è emerso che nel patrimonio della società **SPES S.A.S. DI FALANGA GIUSEPPE DONATO & C.** risultano beni immobili e che, pertanto, si rende necessario sospendere il procedimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247) secondo modalità da concordare con lo stesso Tribunale;
- nel patrimonio delle restanti 6 società non risultano beni immobili rinvenibili dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio competente;
- ad oggi, non risultano pervenute istanze, chiarimenti o controdeduzioni;
- sono state rispettate le procedure previste sia dall'art.2 del D.P.R. 247/2004 sia dalla Circolare MISE n.3665/C del 14 giugno 2005 sia dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- il procedimento di cancellazione d'ufficio si è svolto nel rispetto dei termini e modalità di notifica disposte dal Conservatore del Registro delle Imprese nella nota n.3/2022;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal responsabile del servizio registro imprese;

DETERMINA



- di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle seguenti 6 società:

N.	PROV.	N. REA	P.IVA	DENOMINAZIONE
1	PZ	88675	01260670763	S.E.L - SICUREZZA ELETTRONICA LUCANA DI PETRONE PIER GIULIO & C. S.N.C.
2	PZ	99531	01263880765	ITA DI ANNA ANTONIA MARTURANO & C. S.N.C.
3	PZ	104308	01308230760	SENISE 2000 S.A.S. DI ROCCO PASQUALE & C.
4	PZ	133282	01773850761	N.E.T. S.N.C. DI PIETOSO MARIA TERESA
5	MT	78124	01174660777	PANIFICIO SAN ROCCO S.N.C. DI BAGLIVO ROCCHINA MARIA IMMACOLATA & RINALDI ANTONIO
6	MT	79122	01187950777	CREA CHE RICREA S.N.C. DI RAMUNDO ANGELA RAFFAELLA & C.

- di disporre la sospensione del procedimento di cancellazione di ufficio della società SPES S.A.S. DI FALANGA GIUSEPPE DONATO & C., in quanto, nel patrimonio della stessa risultano beni immobili;
- di rimettere gli atti relativi alla suddetta società al Presidente del Tribunale (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247) secondo modalità che saranno concordate con lo stesso Tribunale;
- di comunicare il presente provvedimento, entro otto giorni dalla sua adozione, secondo le modalità stabilite con la Nota 4/2021 e con la Nota 3/2022 del sottoscritto Conservatore R.I.;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente.
- di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, all'iscrizione nel registro delle imprese delle cancellazioni ivi disposte, fatte salve le posizioni per le quali, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, dovessero pervenire istanze di cancellazione di parte o comunicazioni di provvedimenti ostativi alla cancellazione.

**Il Dirigente Area n. 2
“Registro Imprese
e Regolazione del mercato”
Avv. Caterina Famularo**

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.